



COMUNE DI LAVELLO
Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI**

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Oggetto

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 ed all'art. 22 della Legge 30 dicembre 1991, n° 412 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuovere lo sviluppo.

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, ed in particolare:

- a) le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi, dalla disciplina di cui all' art. 32, seconda comma lett. g), della legge 8 giugno 1990, n° 142;
- b) le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi.
- c) gli interventi socio assistenziali previsti e disciplinati dal Piano Sociale, nonché i contributi, le forme di sostegno e di assistenza regolati da disposizioni legislative nazionali o regionali, ovvero da specifici regolamenti comunali.

Articolo 2: Osservanza

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.

La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Articolo 3: Pubblica diffusione

La Giunta Comunale dispone le iniziative che riterrà più opportune per garantire la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione.

Tutti i beneficiari delle sovvenzioni di cui al presente Regolamento vengono iscritti di diritto all'Albo Comunale, ai sensi dell'art. 22 della Legge 412/91 e successive modifiche e sono tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati comunicati.

Allo scopo, il Comune é legittimato all'utilizzo di dati personali dichiarati o di cui si sia venuti a conoscenza in relazione alla pratica di riconoscimento del beneficio o contributo

Entro il 30 aprile di ogni anno il Comune predispone e pubblica ai sensi dell'art. 22 della Legge 412/91 l'elenco di coloro che hanno beneficiato, nell'anno precedente, delle sovvenzioni di cui al presente Regolamento.

Il diritto di accesso mediante esame ed estrazione di copia del presente Regolamento o degli atti di cui ai commi 2 e 4 , è garantito a tutti i cittadini, nei modi e nei limiti di cui all'art. 22 e 25 della Legge 241/90. La richiesta di accesso deve essere motivata; il rilascio della copia è subordinato al rimborso del costo di produzione.

CAPO II

FINALITA' DI INTERVENTO

Articolo 4: Finalità generali

Il Comune può intervenire per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti, associazioni, comitati, O.N.L.U.S., per le seguenti finalità, elencate in ordine alfabetico:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) istruzione e cultura;
- c) promozione della pratica dello sport e di attività ricreative e del tempo libero;
- d) sviluppo dell' economia e dell'occupazione;
- e) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- f) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici.

La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l' intervento del comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esse riconducibili.

Articolo 5: interventi di assistenza e sicurezza sociale

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale, sono finalizzati:

- a) tutela ed assistenza di persone e famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, sia di carattere permanente che temporaneo, prive di sufficienti mezzi di sussistenza e con l'eventuale carico di persone inabili;
- b) tutela degli anziani, assicurando agli stessi adeguati mezzi di sussistenza, tempestività degli interventi sanitari, agevole mobilità sul territorio comunale, assumendo iniziative che proteggano il loro diritto a continuare ad essere parte, con dignità e rispetto, delle loro famiglie e della comunità locale della quale sono componenti;
- c) tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva; protezione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed iniziative per la prima assistenza ed il recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
- d) tutela delle persone portatrici di handicap con il fine di garantire il rispetto della dignità, della libertà e dell'autonomia della persona handicappata, promuovendone il recupero funzionale e sociale e la piena integrazione nella famiglia, nella società, nella scuola e nel lavoro;
- e) sostegno di persone in situazioni di particolare difficoltà e disagio socio – economico, emarginati per tossicodipendenze, malattie mentali ed altre cause di emarginazione;
- f) assistenza economica alle famiglie delle vittime del delitto ed alle famiglie dei detenuti; assistenza post-penitenziaria per il reinserimento nella famiglia, nel lavoro e nella comunità;
- g) interventi temporanei per ricovero sfrattati senza tetto e concorsi nei canoni di locazione abitativa.

Articolo 6: interventi per la promozione della cultura e dell'istruzione

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati a Enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, O.N.L.U.S., associazioni e comitati che operano, senza fini di lucro, a Lavello, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, l'organizzazione di mostre, convegni, premi letterari, attività rivolte a favorire la conoscenza e la valorizzazione di bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, delle pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità, organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività musicali, teatrali, di cinema d'essai, organizzano attività che attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali, promuovono l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali, sostengono l'attività di corpi musicali, bandistici e concertistici.

Articolo 7: Attività per la promozione dell'istruzione

Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, prioritariamente mediante piano annuale per il diritto allo studio, con finalizzazione dei trasferimenti regionali assegnati allo scopo.

Il Comune promuove la diffusione dell'istruzione mediante interventi ed iniziative costituiti in particolare da istituzione di premi di studio ed altre provvidenze intese a consentire la prosecuzione degli studi da parte di alunni particolarmente meritevoli che versano in condizioni economiche disagiate.

Articolo 8: interventi per la promozione dello sport e per attività ricreative e del tempo libero

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, secondo quanto disposto dall'art. 60, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività fisico-motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e, in particolare, dagli anziani.

Il Comune dispone interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni, comitati o gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione di attività ricreative del tempo libero.

Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

Articolo 9: Interventi per la valorizzazione delle attività economiche

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, con il fine di incrementare l'occupazione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso,

quando accolgano una significativa partecipazione delle attività produttive esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili.

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui alle lett.

a), b) e c) del precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva certificazione dell'agibilità dei locali da parte della competente commissione provinciale e non comprende l'assunzione, a carico del Comune, di oneri per i consumi, l'adeguamento e il potenziamento degli impianti idrici, elettrici, telefonici e termici. Non fanno inoltre carico al Comune spese per opere e lavori di manutenzione, adattamento e temporanea modifica dei locali, che devono essere preventivamente autorizzati e, se eseguiti, comportano il ripristino a cura e spese del concessionario entro la data fissata per la riconsegna.

Articolo 10: Interventi per lo sviluppo delle attività economiche

Il Comune quando per assolvere alle funzioni di promozione dello sviluppo economico della comunità, può prendere in considerazione richieste d'intervento presentate da aziende di comprovata affidabilità e serietà, capacità imprenditoriale ed organizzativa che realizzano nel territorio del Comune impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante sia allo sviluppo economico della comunità, sia all'incremento durevole dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile.

Il Comune, quando sussistono le condizioni predette può concorrere, entro i limiti finanziari previsti dal piano esecutivo del bilancio e secondo quanto stabilito nell'apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale:

a) ad assicurare servizi pubblici e strutture sociali che agevolino l'accesso e le condizioni di lavoro delle maestranze;

b) alla realizzazione di opere di urbanizzazione destinate alla fruizione degli insediamenti produttivi e della popolazione;

c) alla concessione di temporanee agevolazioni tariffarie relative ai servizi pubblici comunali, nei limiti consentiti dalla legge e secondo le apposite norme da prevedersi in appositi regolamenti.

Sono escluse concessioni di contributi finanziari e l'effettuazione di opere ed interventi per la realizzazione di beni di proprietà privata.

Articolo 11: Interventi per la tutela dei valori ambientali

Gli interventi del Comune per le iniziative ed attività per la tutela dell'ambiente e del paesaggio sono finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati o gruppi di volontari che operano in modo continuativo per la protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio, nell'ambito dell'organizzazione comunale della protezione civile;
- b) a concorrere agli oneri per dotare le associazioni ed i gruppi di cui alla lett. a) di attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione ed allarme per la protezione dell'ambiente e delle popolazioni da calamità naturali, incendi ed altri eventi dannosi;
- c) a concorrere alle opere promosse e realizzate alle organizzazioni di cui alla lett. a), per la bonifica, il rimboschimento, la delimitazione e recinzione di aree di particolare pregio ambientale, danneggiate od esposte a danneggiamenti;
- d) a concorrere agli interventi per riparare danni causati da eventi naturali od azioni umane, che hanno arrecato nocimento ad ambiti di particolare valore paesaggistico;
- e) a sostenere iniziative e manifestazioni per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
- f) a promuovere e concorrere agli oneri per un'azione di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale.

Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati su richiesta o proposta dei soggetti interessati o anche direttamente dal Comune, affidandone la realizzazione ai soggetti di cui alla lett. a) del primo comma, con la direzione del competente servizio comunale.

Articolo 12: Interventi per la valorizzazione dei beni artistici e storici

Il Comune può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'Amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:

- a) il recupero e il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale, di proprietà di enti o istituzioni che si impegnano irrevocabilmente a consentire il pubblico accesso e godimento delle opere e, in caso di alienazione, ad assicurare il diritto di prelazione al Comune;
- b) la promozione e il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

CAPO III

SOSTEGNI IN FAVORE DI ENTI, ORGANISMI, ASSOCIAZIONI ED AZIENDE

Articolo 13: Destinatari

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici può essere disposta in favore di:

- a) enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) enti privati senza finalità di lucro quali: associazioni, fondazioni, O.N.L.U.S. ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che perseguono finalità comprese fra quelle di cui all'art. 4 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
- c) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività, incluse fra quelle di cui all'art. 4, a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione o del comitato deve risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti almeno sei mesi prima della richiesta presentata al Comune;
- d) aziende di comprovata affidabilità e serietà, capacità imprenditoriale ed organizzativa che realizzano nel territorio del Comune impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante sia allo sviluppo economico della comunità, sia all'incremento durevole dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile.

Articolo 14: contributi per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni

Il Comune può intervenire con proprio contributo economico nelle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni, rientranti nelle finalità di cui al capo II del presente regolamento.

La domanda di contributo, intestata al Sindaco e all'Assessore al ramo, deve pervenire almeno 30 giorni prima di quello previsto per lo svolgimento dell'evento. La domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante, dell'ente o associazione e corredata da:

- a) programma delle attività, manifestazioni e iniziative, con chiara indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento
- b) prospetto analitico delle spese preventivate, degli eventuali introiti o contribuzioni provenienti da soggetti pubblici o privati.

Possono essere oggetto di contributo economico tutte le spese necessarie alla buona riuscita dell'evento programmato quali:

- manifesti ed altre forme di pubblicità;
- nolo di sale, teatri ed altri spazi;

- nolo di impianti di illuminazione, fonici o similari
- acquisto di beni di consumo
- prestazioni di servizi resi da soggetti esterni all'organizzatore
- premi, targhe, trofei ed altri oneri similari.
- Imposte, tasse ed altri oneri fiscali

Tutte le spese devono essere documentate mediante regolari fatture od altro documento fiscalmente valido, nei casi previsti per legge.

Articolo 15: Patrocini

Il Comune di Lavello, per iniziative di particolare rilievo, che danno lustro all'immagine dell'Ente, in alternativa alla concessione del contributo di cui al precedente articolo 14, può concedere il suo patrocinio.

L'istanza finalizzata alla concessione del patrocinio, intestata al Sindaco e all'Assessore al ramo, sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve pervenire agli Uffici competenti almeno 30 giorni prima della manifestazione, corredata da:

a) presentazione dell'iniziativa o manifestazione che si intende realizzare con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento e dati previsionali di spesa;

b) dichiarazione dalla quale risulti non sono stati richiesti, per l'intervento finanziato dal Comune, altri contributi finanziari o vantaggi ad altri soggetti pubblici o privati.

Il Comune, per iniziative di particolare importanza, si riserva la facoltà di concedere il patrocinio anche unitamente ad altri Enti.

Il concorso nelle spese, nelle ipotesi di patrocinio, è finalizzato al finanziamento di quanto segue:

a) concessione gratuita di locali o impianti di proprietà del Comune;

b) assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti per massimo 70 copie;

c) affissione gratuita delle locandine;

d) vigilanza esterna: utilizzo di personale dell'ente vigilanza urbana;

e) prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi ecc. (da indicare dettagliatamente nell'istanza);

f) uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere (è fatta salva l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge);

g) premi non in denaro se previsti nei bandi e supportati dal verbale delle apposite giurie.

Articolo 16: Pubblicizzazione degli interventi del Comune

Ogni organismo può beneficiare, di norma, nel corso di ogni anno solare, di un solo contributo o patrocinio economico.

Tutti gli organismi che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Tutti gli organismi che ricevono contributi o patrocini dal Comune per la realizzazione di manifestazioni o iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il “Contributo del Comune” o con il “Patrocinio del Comune”.

Articolo 17: Criteri di assegnazione

La concessione delle forme di sostegno è disposta dalla Giunta Comunale, **fatto salvo quanto sotto specificato**, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta, in rapporto:
 - 1) al perseguimento d'interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
 - 2) alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
 - 3) al tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
- b) considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto (particolarmente nell'ambito delle attività culturali).

L'ammontare del contributo è determinato dall'importanza della manifestazione o attività e non può essere superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate, detratti i contributi eventualmente concessi da altri Enti pubblici e privati che devono essere dichiarati, sotto la propria responsabilità dal Legale Rappresentante dell'organismo beneficiario.

La concessione di patrocinio non comportante per l'Ente alcuna assunzione di spesa o contribuzione economica, ma semplicemente l'utilizzo occasionale e gratuito di locali, impianti, spazi pubblici per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di interesse pubblico potrà essere disposta con provvedimento del Sindaco.

Articolo 18: Modalità di erogazione

Le forme di sostegno sono erogate solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:

- a) copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
- b) dichiarazioni di terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale;

c) dichiarazioni, corredate da apposita relativa documentazione, attestanti rimborso del carburante e/o spese di viaggio occorse al beneficiario.

La suddetta documentazione deve pervenire all'Ufficio competente entro e non oltre 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa.

Entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto, gli Uffici competenti provvedono ad istruire la pratica relativa alla liquidazione della somma concessa con apposito atto trasmesso agli Uffici finanziari per l'emissione del mandato.

Articolo 19: Condizioni che regolano gli interventi del Comune

Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione comunale.

La Giunta Comunale, per iniziative di particolare importanza non contemplate dal presente Regolamento, si riserva la facoltà di concedere contributi e altri benefici se esiste in bilancio la disponibilità di risorse finanziarie.

Articolo 20: Uso di immobili comunali non destinati a pubblico servizio

Gli immobili di proprietà comunale, che non sono destinati a finalità istituzionali dell'Ente, possono essere concessi in uso ad Enti, associazioni o gruppi regolarmente

e formalmente costituiti che svolgono attività di interesse pubblico e/o di particolare rilevanza sociale.

La Giunta individua la rilevanza dell'attività svolta, sotto il profilo degli interessi della Comunità Lavellese, dando priorità a quelle associazioni che svolgono, in regime di volontariato, la propria attività affidatale dall'Ente e successivamente a quelle che svolgono attività a livello nazionale, regionale, provinciale e locale con iscrizione, per quest'ultime, quantomeno all'albo regionale e comunale.

La Giunta delibera la concessione in uso degli immobili.

I rapporti tra Comune e concessionari sono stabiliti da una convenzione che, tra l'altro, deve contenere:

- a) apposita clausola secondo cui la concessione in uso dei locali cessa nel momento in cui, con deliberazione motivata, l'immobile sia necessario per lo svolgimento di attività istituzionali del Comune;
- b) immediata riconsegna al Comune dell'immobile in caso di cessazione o modificazione dell'attività dell'associazione, salva la facoltà del Comune di consentire la prosecuzione del rapporto a seguito di valutazione della nuova attività;
- c) obbligo per il concessionario di informare il Comune concedente di tutte le variazioni societarie e dei rappresentanti legali;
- d) obbligo del concessionario di consentire ispezioni ai locali da parte di personale formalmente incaricato;
- e) tutte le spese di esercizio relative all'immobile sono a totale carico del concessionario;
- f) idonee garanzie riguardanti la manutenzione e conservazione degli immobili affidati, con esclusione delle manutenzioni straordinarie;
- g) espresso divieto di consentire ad altre associazioni, organismi, o comunque persone fisiche, l'utilizzo anche parziale dell'immobile ricevuto in uso.

Art. 21: contributi al funzionamento di organismi ed associazioni

Il Comune di Lavello, onde supportare e sostenere Associazioni od enti la cui attività non si traduca nello svolgimento di singole iniziative o manifestazioni, ma abbia carattere continuativo e sia diretto alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, alla protezione e salvaguardia della pubblica e privata incolumità, alla cura di rilevanti e preminenti interessi collettivi, può concedere contributi finanziari sulla base dei piani o programmi annuali dalle stesse presentati.

Analogo intervento può essere concesso in favore di Associazioni sportive che svolgano attività di promozione ed avvio allo sport dei giovani, aderenti a Federazioni Nazionali e partecipanti a campionati o tornei di livello dilettantistico.

Le Associazioni che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente articolo, devono essere iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni ed aver stipulato con l'ente convenzione di cooperazione e collaborazione, comportanti anche forme di controllo e verifica delle attività.

Le domande dovranno pervenire entro il mese di ottobre dell'anno precedente, corredate da:

- relazione illustrativa dei programmi di attività per l'anno successivo, con specificazione degli obiettivi perseguiti, anche in relazione agli esiti dell'attività in corso;
- bilancio di previsione per l'esercizio successivo
- rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso;
- dichiarazione, a firma del legale rappresentante dalla quale risulti che l'associazione opera nel rispetto di tutte le norme legislative, osservando gli obblighi fiscali e tributari, senza finalità di lucro e nell'esclusivo perseguimento degli scopi dell'associazione;
- dichiarazione del legale rappresentante e di tutti i componenti gli organi di amministrazione, di non aver subito condanne penali, né misure di sicurezza o prevenzione e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità od impedimento nei confronti della pubblica amministrazione.

La Giunta Comunale, entro 60 giorni dalla approvazione del PEG determina ed assegna i contributi, nell'ambito delle risorse disponibili; i contributi sono erogati per il 50% entro 30 giorni dalla assegnazione e per il residuo entro 60 giorni dalla presentazione di analitico rendiconto con il quale sono evidenziate le attività svolte, i risultati raggiunti, nonché le spese sostenute e le entrate acquisite.

CAPO IV

INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE FISICHE

Articolo 22: Destinatari degli interventi

Fatte salve eventuali leggi speciali, sono destinatari degli interventi di assistenza economica i nuclei familiari e le persone singole che risiedono nel territorio Comunale siano essi:

- a) Cittadini italiani;
- b) Cittadini stranieri in regola con la normativa in vigore.

Gli interventi potranno essere indirizzati, qualora sussistano motivi con carattere d'urgenza, anche a cittadini non residenti con riserva di rivalsa nei confronti del comune o stato estero tenuto ad intervenire.

Articolo 23: Forme d'intervento

Gli interventi hanno carattere di straordinarietà ed eccezionalità per far fronte a particolari situazioni di disagio individuale e familiare e devono, comunque, essere coordinati con altre prestazioni e servizi socio-assistenziali

Interventi economici possono essere fatti in sostituzione di altri tipi di prestazioni, socio assistenziali non erogabili, valutate indispensabili per il sostegno e l'autonomia della persona in difficoltà, per il superamento della istituzionalizzazione.

Articolo24: Tipologia degli interventi

Gli interventi di assistenza economica si articolano in:

1. assistenza economica straordinaria “una tantum”;
2. assistenza economica continuativa;
3. assistenza economica a sostegno delle famiglie “senza tetto”
4. tirocini lavorativi

Articolo 25: Criteri per la scelta del tipo di intervento

Il Servizio Sociale di volta in volta valuterà il tipo di intervento, è di norma esclusa la semplice erogazione monetaria in favore del cittadino richiedente:

l’assistenza economica straordinaria è utilizzata per aiutare la persona o il nucleo ad affrontare una specifica situazione di disagio, rappresentata da un imprevisto di qualunque natura (es. sfratto, spesa sanitaria o funeraria) ed è erogata in un’unica soluzione;

l’assistenza economica continuativa è utilizzata per affrontare comprovate situazioni di bisogno e sotto forma di sussidio mensile della durata massima di 6 mesi, rinnovabili previa verifica della sussistenza dei requisiti

l’assistenza economica a sostegno delle famiglie “senza tetto” è utilizzata per favorire il superamento della sistemazione alloggiativa, ad integrazione ed in rapporto con quanto previsto dalla Legge n. 431/98 e dalla L.R. n. 31/99

Tirocini lavorativi: i tirocini lavorativi costituiscono degli interventi complessi nei quali il sostegno economico si affianca ed è strumentale ad una forma concreta di reinserimento sociale diretta a ripristinare le condizioni di autonomia della persona o comunque a promuoverne e favorirne la crescita; il sostegno economico potrà essere rivolto all’assistito quale incentivo alle attività, ovvero alla struttura ospitante per la copertura di oneri, ovvero diretta a creare le dovute coperture assicurative.

Articolo 26: Condizioni di accesso alle prestazioni

Hanno diritto di accedere ai contributi economici previsti dal presente regolamento i cittadini privi di reddito oppure con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato non sia superiore alla soglia di povertà stabilita, con decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in £. 500.000/€ 258,23 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base dell’equivalenza di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno 1998 n. 237, ossia:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46

- Maggiorazione di 0,35% per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 o di invalidità superiore al 66%;

Articolo 27: Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici.

Sono assistibili i nuclei familiari o le persone singole che alla data della presentazione della domanda:

- a) versino in uno stato di indigenza ai sensi dell'articolo precedente;
- b) non siano titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, depositi bancari e/o postali;
- c) siano privi di stabile occupazione;
- d) non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi di fatto, non vi provvedano o risultino, a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché titolari di redditi netti inferiori a quelli indicati nel decreto legislativo n. 109/98.

Qualora i soggetti di cui al punto d, siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, ciononostante, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

Rimane ferma la possibilità, sulla base di motivata relazione degli operatori sociali, di proporre al Responsabile del settore interventi straordinari di sostegno e supporto anche in deroga ai criteri generali innanzi descritti.

Articolo 28: Procedura

I destinatari degli interventi di assistenza economica che intendono usufruire delle prestazioni previste dal presente regolamento devono presentare domanda all'Ufficio servizi sociali, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione necessaria.

Ogni richiedente deve allegare un'autocertificazione che attesti la situazione economico reddituale.

Per i richiedenti i sussidi straordinari si dovrà allegare la documentazione relativa alla spese effettuate o il preventivo di spesa, cui dovrà far seguito, a pena di recupero dell'indebitato, la documentazione (fattura o altro) relativa alle spese effettivamente sostenute.

L'assistente sociale valuta la richiesta, previa visita domiciliare per accertare la situazione di fatto, e formula gli interventi che devono essere definiti in specifici progetti individuali, contenenti:

- o la definizione e finalizzazione degli obiettivi;
- o la descrizione dell'intervento;

- la durata;
- le modalità di verifica;
- l'ammontare della somma "una tantum" o mensile da erogare a carico dell'Amministrazione

Sulla base dell'istruttoria, il responsabile del settore, nell'ambito delle risorse assegnate e tenuto conto degli indirizzi e direttive del Sindaco e della Giunta Comunale, emette il provvedimento di concessione o diniego del contributo.

A tutti i richiedenti verrà data comunicazione dell'esito del procedimento.

Articolo 29: Controlli e recupero indebito

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione Comunale effettua controlli a campione che interesseranno annualmente almeno il 20% dei beneficiari degli interventi disciplinati dal presente regolamento.

A tal fine si avvarrà delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (Ministero delle Finanze per l'accesso all'Anagrafe tributaria)

Nel caso in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi e alle relative spese.

L'interessato perderà il diritto alle prestazioni.

Articolo 30: Prestazioni di utilità sociale

Il Servizio Sociale individua attività di pubblica utilità che possono essere proposte a quei cittadini, abili al lavoro e non impegnati in attività di cura, che richiedono uno degli interventi di assistenza economica disciplinati dal presente regolamento.

Per attività di utilità sociale si intendono: custodia, pulizia e piccola manutenzione di strutture pubbliche, salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico, attività di assistenza a persone disabili e/o anziane (compagnia, riordino dell'abitazione,..).

Gli incarichi svolti nell'ambito del progetto non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato.

I soggetti che opereranno in questo ambito saranno coperti da assicurazione per infortuni e per responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di rinuncia o rifiuto, senza giustificato motivo il beneficiario non potrà godere di altra forma di assistenza durante l'arco dell'anno.

Articolo 31: Programmazione e finanziamento degli interventi

Sulla base dei fabbisogni dell'intero territorio Comunale, il Settore Servizi Sociali, sulla base degli importi stanziati in bilancio, all'inizio dell'anno solare deve procedere ad una programmazione, di massima, degli interventi, al fine di valutare in

che misura le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'intero esercizio risultino affrontabili in rapporto all'importo totale dei finanziamenti disponibili.

Sarà pertanto di competenza del Servizio Sociale la competenza e la responsabilità di individuare, in base ai finanziamenti assegnati per i diversi interventi, e previa valutazione delle condizioni socio-economiche dei richiedenti, i nuclei familiari da assistere prioritariamente.

Le richieste non accolte per difetto delle condizioni anzidette saranno esaminate con carattere di priorità e nell'ordine cronologico di presentazione se e non appena si verifichino le possibilità di accoglimento.

Le prestazioni economiche sono erogate secondo i criteri contenuti nel seguente regolamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32: Contributi straordinari

Nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente Comune nel rispetto dei principi generali del presente regolamento, la Giunta Comunale, per preminenti ragioni di interesse o di utilità pubblica, potrà concedere contributi o benefici economici straordinari con modalità o procedure o contenuti diversi da quelli disciplinati dalle disposizioni che precedono.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.